

# **REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ IN CONTO TERZI**

<b>SENATO ACCADEMICO</b>	
<b>CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE</b>	29.10.2008; 23.05.2012; 25.6.2013
<b>DECRETO RETTORALE</b>	1772/2008 dd. 17.12.2008; 697/2012 dd. 14.06.2012; 855/2013 del 12.7.2013
<b>UFFICIO COMPETENTE</b>	Industrial Liaison Office

<b>Data ultimo aggiornamento:</b> 12 luglio 2013 <i>a cura dell'Ufficio di Staff Affari Generali</i>
------------------------------------------------------------------------------------------------------

## **PREMESSE**

Con il presente Regolamento, l'Università degli Studi di Trieste, di seguito denominata "Università", intende disciplinare lo svolgimento di attività a favore di soggetti terzi pubblici e privati, utilizzando criteri omogenei nell'impiego delle capacità professionali di tutto il personale dell'Università, al fine di:

- sostenere l'imprenditorialità e la capacità di proporre le proprie competenze a soggetti esterni;
- sviluppare le capacità di autofinanziamento delle strutture di ricerca, didattica e di servizio dell'Università;
- istituire e alimentare il "Fondo Conto Terzi per la Ricerca" e il "Fondo Produttività Generale".

Per lo svolgimento di tale attività, l'Università consentirà l'utilizzo delle proprie strutture e della propria immagine.

### **ART. 1 - OGGETTO E DEFINIZIONE**

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento di attività a favore di soggetti terzi pubblici e privati, a fronte del pagamento di un adeguato corrispettivo. Tali attività, espletate anche nel concomitante interesse dell'Università, supportano le finalità istituzionali della medesima, avvalendosi delle sue strutture e delle competenze del personale che in esse opera.

### **ART. 2 - QUALIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ**

1. La qualificazione di una determinata attività, come "prestazione svolta per conto terzi", è desunta da indicatori quali: la natura della prestazione, la presenza di un corrispettivo, a fronte di fatturazione in regime IVA, dai criteri e dalle modalità di cessione dei risultati e dalla parziale o totale cessione di disponibilità di questi ultimi, da parte della struttura universitaria.

2. Spetta al Consiglio di Amministrazione dell'Università, sentita la Commissione di cui al successivo art. 12, su proposta motivata dei soggetti interessati, individuare la natura dei finanziamenti/prestazioni nei casi dubbi e/o controversi, al fine di determinare la loro esclusione dall'applicazione del presente Regolamento.

### **ART. 3 - TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ**

1. A seconda della natura prevalente della prestazione, le attività di cui all'art. 1 si distinguono, in modo non esclusivo, in:

- a. **Ricerca e Sviluppo:** attività anche di natura complessa le cui finalità preminenti sono a carattere innovativo, in campo scientifico o tecnico, nel metodo o nel merito, a livello teorico o applicativo.
- b. **Formazione:** attività concernente progettazione, organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, cicli di conferenze, comunque svolta per conto terzi, e non compresa nelle attività istituzionali di cui agli artt. 21, 24 e 25 del Regolamento Didattico di Ateneo, né in progetti di formazione riconosciuti di interesse generale dell'Ateneo.
- c. **Consulenza:** attività di indirizzo di ricerche o di progetti in atto presso il committente, perizie, pareri e, in generale, attività di supporto che, per il loro svolgimento, richiedano un limitato uso delle risorse dell'Università e in cui sia prevalente l'attività individuale del consulente. Esse si traducono in una o più relazioni o elaborati sottoscritti dal responsabile della prestazione.
- d. **Progetti e prototipi:** attività di progettazione di qualsiasi tipo. Tali attività si traducono nella consegna di elaborati progettuali o di attività preliminari al progetto, sottoscritti dal responsabile della prestazione, il quale potrà, ove non previsto da obbligo di legge, provvedere anche alla stipula di un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.
- e. **Prove tecniche** (attività strumentale): prestazioni su commissione e a contenuto standardizzato, consistenti nell'utilizzazione di attrezzature e di risorse dell'Università per l'esecuzione di prove, analisi di routine, tarature, controlli, che si possono concludere con il rilascio di una certificazione sottoscritta dal responsabile della prestazione e dai soggetti previsti dalla normativa vigente in tema di laboratori ufficiali, contenente i risultati di esperienze e di misure su materiali, apparecchiature, strutture, ecc., senza la formulazione di pareri specifici o di relazioni interpretative dei dati e di cui il committente gode della piena e immediata disponibilità.
- f. **Servizio:** ogni altro servizio che possa risultare di interesse di un terzo, come ad esempio: servizi informatici, bibliotecari, linguistici, di comunicazione, audiovisivi e amministrativi, etc.

#### **ART. 4 - SOGGETTI CHE POSSONO SVOLGERE ATTIVITÀ IN CONTO TERZI**

1. Possono svolgere attività in conto terzi, compatibile con gli impegni ordinari, tutti i dipendenti dell'Università, purché siano in possesso dei requisiti tecnico-professionali e di qualità richiesti dal mercato e adeguati alla soddisfazione del committente.
2. Qualora per lo svolgimento delle attività di cui sopra sia necessaria l'iscrizione a un albo professionale, tale iscrizione dovrà essere posseduta dal responsabile di cui al successivo art. 5.

#### **ART. 5 - RESPONSABILE DELLA PRESTAZIONE E GRUPPO DI LAVORO**

1. Il responsabile della prestazione viene individuato, nell'ambito del personale universitario di cui all'art. 4, fra i docenti e ricercatori, il personale dirigente e tecnico-amministrativo, preferibilmente di categoria EP e D, tenuto conto della prestazione da rendere.

2. Il responsabile è formalmente individuato dal competente organo previsto dal Regolamento per l'Amministrazione - Finanza e Contabilità che approva, altresì, lo svolgimento della prestazione, garantendo la compatibilità della medesima con gli impegni ordinari.
3. Il responsabile può, altresì, essere proposto dal committente come necessario referente della prestazione.
4. Il responsabile definisce, di concerto con il committente, l'attività da svolgere e segue la fase della negoziazione e della definizione del contratto. Mantiene i contatti con l'esterno e, ove necessario, definisce e organizza il gruppo di lavoro, applicando, ove le professionalità lo consentano, criteri di rotazione.
5. Il responsabile gestisce i tempi e le risorse a disposizione in modo da garantire, di concerto con i responsabili delle strutture interessate, il rispetto degli impegni assunti e l'armonico svolgimento di tutte le attività.
6. Il responsabile propone all'approvazione del competente organo della struttura il corrispettivo da richiedere per lo svolgimento della prestazione, determinato ai sensi del successivo art. 8, garantendo il preventivo di spesa, in relazione al corrispettivo richiesto per l'attività. Compete, inoltre, al responsabile proporre all'approvazione del competente organo il piano dettagliato di riparto comprendente anche i compensi individuali per il personale interessato. Il personale coinvolto nell'attività in conto terzi dovrà confermare la propria disponibilità a collaborare alla prestazione, prima dell'approvazione del corrispettivo da parte del competente organo. Per le prove tecniche, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), il corrispettivo si intende applicabile a ciascuna prova effettuata successivamente alla sua approvazione.
7. Il responsabile propone, altresì, la ripartizione dei compiti tra il personale interessato a collaborare alla prestazione, ivi compreso il personale della "segreteria amministrativa", al fine di determinarne gli ambiti di responsabilità e l'effettivo impegno. Per il personale non afferente alla struttura titolare della prestazione, è necessario acquisire l'autorizzazione del responsabile della struttura di appartenenza. In caso di diniego dell'autorizzazione, la competenza a decidere è attribuita, secondo gli ambiti di rispettiva competenza, al Rettore e al Direttore amministrativo.
8. Il gruppo di lavoro può essere costituito dal personale previsto all'art. 4 del presente Regolamento e, in caso di indisponibilità, anche da soggetti esterni, purché provvisti dei requisiti tecnico-professionali di qualità e purché i relativi costi gravino sulla commessa.
9. Dal momento in cui la prestazione diviene vincolante per l'Università, l'adesione dei singoli partecipanti al gruppo di lavoro diventa impegnativa e non revocabile se non per cause di forza maggiore.
10. In caso di impossibilità sopravvenuta del responsabile della prestazione, il competente organo provvede alla sua sostituzione.
11. Per le prove tecniche di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), il responsabile può essere individuato dal competente organo e mantiene tale incarico fino a che non rinunci esplicitamente ad esso ovvero sia sostituito da altro responsabile.

#### **ART. 6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE**

1. Nel caso di prestazioni rese da personale tecnico-amministrativo, esse potranno essere svolte all'interno dell'orario ordinario di lavoro, subordinatamente al prioritario assolvimento delle altre attività di competenza, e/o al di fuori dell'orario ordinario di lavoro, con il ricorso a ore straordinarie. Il corrispettivo del valore delle ore prestate dal personale tecnico-amministrativo, all'interno dell'orario di lavoro, viene riattribuito all'Amministrazione centrale. La prestazione per l'attività in conto terzi svolta dal personale tecnico-amministrativo, al di fuori dell'ordinario orario

di lavoro, dovrà risultare dal sistema di rilevazione delle presenze o da altra documentazione. La durata dell'orario di lavoro, compresa l'attività svolta nell'ambito della prestazione conto terzi, dovrà comunque essere ricompresa nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

2. Nel caso di ricorso a ore straordinarie, da considerarsi al di fuori della quota assegnata annualmente alla struttura, le medesime, graveranno sulla commessa.

3. Qualora il personale docente e ricercatore o il personale dirigente, tecnico-amministrativo non assolvano ai propri doveri ovvero non adempiano alle prescrizioni del presente Regolamento, il Rettore e il Direttore amministrativo, secondo gli ambiti di rispettiva competenza, potranno negare il permesso di svolgere attività in conto terzi.

#### **ART. 7 - RESPONSABILITÀ**

1. Tutte le spese derivanti dal contratto devono essere coperte dal corrispettivo del conto terzi. In caso contrario, le maggiori spese ricadranno sulle strutture che hanno approvato lo svolgimento della prestazione.

2. L'Università si rivarrà nei confronti della struttura titolare della prestazione e/o del responsabile della prestazione nel caso fosse, a qualunque titolo, chiamata a rispondere di eventuali inadempienze contrattuali.

#### **ART. 8 - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO**

1. Fermo restando che il corrispettivo dovrà coprire tutti i costi e gli oneri economici derivanti dalla prestazione; come criterio generale, il corrispettivo da richiedere per la prestazione dovrà essere stabilito in modo conforme e compatibile con il mercato, commisurato al grado di complessità, al livello di specializzazione richiesto, nonché al grado di proprietà e disponibilità dei risultati dell'attività che viene, di volta in volta, riconosciuto al committente. Il corrispettivo, pertanto, aumenterà in ragione dell'esclusività e totalità della proprietà dei risultati forniti al committente e dell'immediatezza con cui questi saranno ad esso forniti.

2. Qualora si convenga che i risultati rimangano di proprietà dell'Università, nella determinazione del corrispettivo, dovrà essere valutata l'eventuale priorità nella messa a disposizione dei risultati riconoscibili al committente.

In tutti i casi in cui dallo svolgimento delle attività commissionate sia ipotizzabile il raggiungimento di risultati innovativi, originali e proteggibili, l'accordo con il committente dovrà espressamente regolare il regime della proprietà e disponibilità degli stessi per ciascuna delle Parti.

#### **ART. 9 - COSTI E RIPARTIZIONE DEGLI UTILI**

1. Nella determinazione dei corrispettivi per qualsiasi tipo di prestazione si dovrà tenere conto:

- a) del costo sostenuto per l'impiego dei materiali di consumo;
- b) delle spese di viaggio e missioni del personale per l'esecuzione delle prestazioni;
- c) dell'ammortamento(\*);
- d) del costo onnicomprensivo del personale non strutturato che collabora alla prestazione;
- e) del costo del personale T.A. che collabora alla prestazione, calcolato in base al costo orario vigente;
- f) di eventuali altre voci di spesa ritenute oggettivamente imprescindibili ai fini della determinazione del costo della prestazione;
- g) dell'utile, che risulta convenzionalmente determinato in misura pari alla differenza tra il corrispettivo al netto di IVA, ma inclusivo di tutti gli altri oneri, e i costi di cui ai punti a),

b), c), d), e) ed f); in ogni caso almeno pari al 10% del valore del corrispettivo al netto di IVA.

2. Dal corrispettivo totale al netto di IVA si detraggono le quote, così come riportate nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

3. Alla luce dei risultati conseguiti, i compensi, così come approvati ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 5, saranno erogati secondo l'allegata Tabella B, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

4. Nel caso in cui all'attività in conto terzi partecipi soltanto personale docente e personale amministrativo, con esclusione del personale tecnico, è facoltà del personale docente destinare il proprio compenso, derivante dalle prestazioni di cui al presente regolamento, al finanziamento della ricerca o di altre attività istituzionali. In tal caso, detti compensi al personale docente non sono soggetti ad alcuna ritenuta. I compensi al personale amministrativo continuano a ricadere nella disciplina di cui al precedente comma 3. Nella fattispecie del presente comma, le quote di detrazione dal corrispettivo totale, al netto dell'IVA, sono quelle riportate nell'allegata Tabella A bis (conto terzi "ridotto"), che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

(\*)NOTA: *Per quanto concerne la quantificazione dell'ammortamento delle apparecchiature tecnico-scientifiche e didattiche necessarie per l'esecuzione della prestazione si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.*

#### **ART. 10 – FONDO CONTO TERZI PER LA RICERCA E FONDO PRODUTTIVITÀ GENERALE**

1. Il Fondo Conto Terzi per la Ricerca è destinato a finanziare l'attività di ricerca dell'ateneo, con particolare riferimento ad assegni di ricerca e borse di dottorato, secondo le determinazioni degli organi competenti.

2. Il Fondo Produttività Generale (FPG) è destinato a incentivare il personale dell'Ateneo, nel rispetto degli accordi negoziali annualmente assunti, in coerenza con la normativa vigente in materia e secondo i criteri di cui all'allegata Tabella C, che costituisce parte integrante del presente Regolamento. Il Fondo è suddiviso in quote procapite (%FPG) tra il predetto personale, nel rispetto degli accordi negoziali assunti.

#### **ART. 11 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

1. Il personale coinvolto a qualsiasi titolo in attività in conto terzi è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e di non concorrenza

#### **ART. 12 - NORME TRANSITORIE**

1. La Direzione amministrativa si impegna a implementare un sistema informativo delle attività disciplinate dal presente Regolamento, anche al fine di verificare i risultati derivanti dall'applicazione sperimentale di quest'ultimo, prevista per un biennio.

2. Verrà istituita un'apposita Commissione, con il compito di monitorare l'andamento del percorso sperimentale di applicazione del nuovo Regolamento. La composizione verrà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentite le Organizzazioni sindacali. Alla medesima Commissione sono ricondotte le responsabilità di cui all'art. 2, comma 2.

3. E' abrogato il Regolamento di cui al Decreto rettorale n. 306/AG dd. 26.4.1991 e successive modificazioni.

4. I rapporti in atto, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, continuano a essere soggetti al Regolamento di cui al Decreto rettorale sopra citato.

5. Per quanto concerne il trattamento fiscale e previdenziale dei compensi spettanti al personale impiegato nell'attività in conto terzi, si applica la normativa vigente.

6. In relazione a materie specifiche, si rinvia alla normativa di Ateneo già emanata in applicazione del principio di autonomia universitaria, prevista dall'art. 33 della Costituzione.

## TABELLE ALLEGATE

### TABELLA A

#### Corrispettivo conto terzi al netto di IVA

- Percentuale minima 4% Struttura di appartenenza
- 4% Fondo conto terzi per la ricerca
- 6% Fondo Produttività Generale

### TABELLA A BIS (conto terzi "ridotto")

#### Corrispettivo conto terzi al netto di IVA:

- (a) Percentuale minore o uguale a 4% Struttura di appartenenza
- (b) 6% Fondo Produttività Generale
- (c) Utile minimo: 2% del corrispettivo al netto di IVA per compensi al personale amministrativo del Dipartimento

### TABELLA B

#### Personale Docente

RETRIBUZIONE  
ANNUA LORDA  
\*(1)  
(parametro di  
riferimento)

- senza alcun prelievo fino alla concorrenza del 70%
- per la quota eccedente il 70%: prelievo del 30%

la destinazione, da effettuarsi annualmente a consuntivo, sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta della Commissione di cui all'art. 13, comma 2, del Regolamento, sentite preventivamente le OO.SS./RSU

#### Personale Tecnico Amministrativo

RETRIBUZIONE  
ANNUA LORDA  
\*(2)  
(parametro di  
riferimento)

- senza alcun prelievo fino alla concorrenza del 70%
- per la quota eccedente il 70%: prelievo del 30%

la destinazione, da effettuarsi annualmente a consuntivo, sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta della Commissione di cui all'art. 13, comma 2, del Regolamento, sentite preventivamente le OO.SS./RSU

\*(1) Per retribuzione annua lorda si intende: stipendio tabellare, IIS, classi e scatti, tredicesima mensilità, assegno aggiuntivo, assegno ad personam.

\*(2) Per retribuzione annua lorda si intende: stipendio tabellare, IIS, tredicesima mensilità, assegno ad personam, R.I.A., indennità di Ateneo, indennità di posizione minima.

## TABELLA C

### Fondo produttività generale

suddiviso annualmente in quote procapite (%FPG) tra tutto il personale tecnico - amministrativo che abbia o non abbia maturato titolo a compensi per aver collaborato alla esecuzione delle prestazioni verso terzi (CT), secondo la formula (valida unicamente per valori positivi)



$$[(2*\%FPG - CT)/(2* \%FPG)]* \%FPG$$